

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 giugno 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 02001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di legge regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e pluriennale 1995/1997 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995/1997 Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1994, n. 90.

Ripartizione tassa regionale sulla autorizzazione di commercio su aree pubbliche tra Regioni e Comuni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 91.

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 92.

Riordino delle Comunità Montane Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1994, n. 93.

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 94.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1993. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 95.

Contributi straordinari per l'anno 1994 a manifestazioni culturali di speciale rilievo o tradizione Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 96.

Assesamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1994 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 97.

Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 avente per oggetto: «Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 98.

Integrazione alla legge regionale 10 marzo 1983, n. 11, terzo comma - «Normativa in materia di bonifica» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 99.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 avente per oggetto: «Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 100.

Rilascio nulla osta previsti dalla legge n. 426/71 in attesa della approvazione del piano regionale per le medie e grandi strutture di vendita Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1994, n. 101.

Contributo per la realizzazione del progetto scientifico «Supernova Watch-Dog» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1994, n. 102.

Contributo per l'anno 1994 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - Teramo. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1994, n. 103.

Rifinanziamento della legge regionale 22 novembre 1993, n. 68, concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 104.

Finanziamento integrativo della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 per l'anno 1994. (Promozione culturale). Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 105.

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 100 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 - «Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 107.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura). Pag. 23

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 108.

Modifica alla legge regionale n. 44 del 18 giugno 1992 recante: «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale». Pag. 23

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1995, n. 15.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1994, n. 15. Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 16.

Incentivazione per la certificazione dei beni e servizi e per favorire il riconoscimento e lo sviluppo dei laboratori di prova. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 17.

Integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1994, n. 15 - Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati. Pag. 26

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 1.**

*Nuove norme in materia di controllo e amministrazione attiva nei confronti degli enti locali Pag. 26

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di legge regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e pluriennale 1995/1997 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 7 del 1° febbraio 1995)

(Omissis).

95R0420

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 7 del 1° febbraio 1995)

(Omissis).

95R0421

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1994, n. 90.

Ripartizione tassa regionale sulla autorizzazione di commercio su aree pubbliche tra Regione e Comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 40 del 16 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione tassa regionale

Il 50% della tassa sull'autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2, lettere b) e c) della legge n. 112 del 28 marzo 1991, è attribuito al Comune che esercita la delega di cui alla legge regionale n. 8 dell'11 febbraio 1992, mentre il restante 50% rimane di competenza della Regione.

Le quote devono essere versate dagli esercenti di cui al comma precedente direttamente agli Enti interessati.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0243

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 91.

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 speciale del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, con l'Accademia delle Belle Arti, nonché con altri Enti aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di Provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli Istituti Universitari, degli Istituti Superiori di grado universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti dell'Accademia di Belle Arti.

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3.

Organismi di gestione

1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda (Azienda D.S.U.) regionale per il diritto agli studi universitari, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Azienda, in collaborazione con l'Ateneo e con le istituzioni di cui all'art. 1, comma 2, e nell'ambito degli indirizzi statali e delle direttive regionali, attua gli interventi previsti dalla presente legge, applicando criteri di economicità e di efficienza al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, determina, con le modalità previste dalla presente legge, gli indirizzi e le scelte generali ed esercita il controllo sulle Aziende.

4. Le Aziende hanno sede legale nei Comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo.

Art. 4.

Coordinamento Regione-Università

1. Il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università è garantito dalla Conferenza Regione-Università.

2. La Conferenza è costituita dai seguenti membri:

a) il Componente la Giunta Regionale proposto al Servizio Diritto allo Studio, o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) il Presidente della Commissione Consiliare di merito;

c) il dirigente del Servizio Diritto allo Studio;

d) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari;

e) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, designati dallo stesso organismo garantendo la partecipazione di tutte le Università della Regione;

f) un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti ed un rappresentante dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;

g) i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

h) tre rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli Organi universitari;

i) i Rettori delle Università abruzzesi, o loro delegati.

3. La Conferenza, oltre ad avanzare proposte per lo sviluppo universitario nella Regione, esprime pareri sul piano di indirizzo triennale di cui all'art. 31 e sui contenuti di eventuali convenzioni tra Regione e Università relative all'attuazione di servizi e interventi per il diritto allo studio.

4. I deliberati della Conferenza sono comunicati, a cura del competente Servizio della Giunta Regionale, alla consulta nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

TITOLO II

LE AZIENDE REGIONALI

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento

1. Le Aziende, nell'esercizio dell'attività, conformano la propria azione alle direttive del piano regionale di cui all'art. 31, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il funzionamento delle Aziende è disciplinato, oltre che dalle norme della presente legge da apposito Regolamento organizzativo adottato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti assegnati e approvato dalla Giunta Regionale.

3. Il Regolamento, in aderenza ai principi fissati dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina tra l'altro:

le modalità di convocazione del Consiglio, dello svolgimento delle sedute e delle votazioni;

le competenze amministrative del direttore in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale per i dirigenti delle strutture;

le modalità ed i criteri applicativi dei principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in armonia con le norme regionali in materia;

l'ordinamento degli uffici e l'articolazione delle strutture, ubicandone le sedi in base a criteri di funzionalità e di economicità;

le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti amministrativi;

l'istituzione di apposito albo per la pubblicazione degli atti.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Presidente;

b) quattro rappresentanti dell'Università di cui due designati dagli studenti;

c) quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli Organismi di governo degli Atenei.

4. In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'Ente o dall'Organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

5. La ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all'art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

Art. 8.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell'Azienda ed alla erogazione dei servizi in aderenza alle norme della presente legge e alle direttive contenute nel piano regionale.

2. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

l'adozione del regolamento organizzativo dell'Azienda di cui all'art. 5, comma 3;

l'adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;

l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del Piano Regionale;

l'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Azienda;

l'adozione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e relative tariffazioni;

l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta Regionale;

l'affidamento del servizio di tesoreria;

la nomina del Vice Presidente scelto tra i propri componenti.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che redige e firma i relativi verbali.

4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti, oltre che dal funzionario responsabile, dal Direttore, in conformità a quanto previsto per i procedimenti amministrativi della Regione.

Art. 9.

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Regionale, su tema di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), formata dalla Giunta Regionale d'intesa con l'Università.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice Presidente.

Art. 10.

Collegio revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Regionale e scelti:

a) uno tra iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di Presidente;

b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta Regionale relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

5. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed alla Giunta Regionale.

6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Indennità

1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono corrisposte, a carico del bilancio della rispettiva Azienda, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

al presidente l'indennità mensile di L. 1.000.000;

ai componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, una indennità di presenza di L. 130.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;

ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti una indennità mensile di L. 500.000.

2. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

Art. 12.

Articolazione della struttura

1. L'articolazione della struttura organizzativa è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 5, in conformità alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

2. Le piante organiche devono prevedere l'attribuzione della funzione di Direttore a dipendente in possesso della prima qualifica dirigenziale.

Art. 13.

Esecutività degli atti e controllo

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle Aziende, non soggette all'approvazione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo di cui all'art. 5.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio di Amministrazione.

3. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

il regolamento organizzativo di cui all'art. 5 comma 3;

le piante organiche e relative variazioni;

il piano di attività annuale;

l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

i regolamenti e gli altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

l'autorizzazione a liti attive e passive.

Art. 14.

Vigilanza

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione e sull'attività delle Aziende.

2. Al fine di accertare il regolare funzionamento delle Aziende e l'efficienza nella erogazione dei servizi, la Giunta Regionale può disporre ispezioni avvalendosi del personale del competente Servizio.

3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi violazioni di leggi, di regolamenti e di direttive, ovvero per dimissione o decadenza della maggioranza dei componenti, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sceglie il Consiglio di Amministrazione e nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario per la gestione della Azienda.

Art. 15.

Bilanci, contabilità e servizio tesoreria

1. Le Aziende, nella gestione della propria attività, applicano le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione.

2. I bilanci delle Aziende sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 33 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

3. Le Aziende, con apposita convenzione adottata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione, affidano il servizio di tesoreria allo stesso istituto di credito tesoriere della Regione.

Art. 16.

Patrimonio delle Aziende

1. Alle Aziende è concesso l'uso gratuito dei beni immobili di proprietà della Regione, del materiale e delle attrezzature in essi contenuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari.

2. È, altresì, concesso alle Aziende l'uso gratuito dei beni immobili e mobili di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui ai commi 1 e 2 è posta a carico delle Aziende che provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi.

4. L'utilizzo dei beni messi a disposizione, per le finalità previste dalla presente legge, dallo Stato, dall'Università e da altri Enti, è regolato da apposita convenzione da stipulare tra l'Azienda e l'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 17.

Mezzi finanziari

1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti Università;

b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 10 dicembre 1951, n. 1551;

c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;

d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;

f) contributi di Enti, Associazioni e privati;

g) donazioni, eredità e legati;

h) proventi della tassa prevista dall'art. 190, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. I contributi di cui alla lettera b) del precedente comma sono riscossi dalle Università e dalle stesse accreditate, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.

3. La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in L. 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta Regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente.

4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all'Azienda per il Diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

Art. 18.

Personale

1. Ciascuna Azienda dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Giunta Regionale.

2. Al personale delle Aziende si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.

3. Alla copertura dei posti previsti in pianta organica si provvede mediante:

a) inquadramento del personale regionale trasferito ai sensi dell'art. 34;

b) attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e dagli Enti strumentali da essa dipendenti;

c) assunzione di personale con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale, utilizzando, ove ricorrono i presupposti, le graduatorie di concorsi banditi dalla Regione e da Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione.

4. Al fine di garantire l'immediato avvio dell'attività delle Aziende è fissata la pianta organica provvisoria di cui alla tabella «Dotazione organica delle Aziende D.S.U.» allegata alla presente legge.

5. La dotazione organica del ruolo unico del personale regionale è ridotta del numero di unità con relative qualifiche funzionali, pari a quello risultante dalla tabella di cui al precedente comma.

Art. 19.

Direttore

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i dipendenti di cui all'art. 18, in possesso di qualifica dirigenziale.

2. Al Direttore sono attribuite le competenze e le responsabilità proprie del dirigente regionale in base alla vigente normativa in materia.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere riportato il parere del Direttore sulla legittimità dell'atto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposti alla ragioneria e contabilità.

TITOLO III

INTERVENTI

Art. 20.

Tipologia degli interventi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Aziende attuano i seguenti interventi:

a) erogazione di borse di studio;

b) servizio di ristorazione;

c) servizi abitativi;

d) servizio di trasporto e agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici;

e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

f) prestiti d'onore;

g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;

h) assistenza socio-sanitaria;

i) servizio editoriale-librario;

l) altri interventi previsti nel piano regionale di indirizzo.

2. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge o dal piano regionale di indirizzo, la fruizione dei servizi comporta per gli studenti la compartecipazione al costo del servizio stesso.

Art. 21.

Accesso a servizi e benefici

1. Ai fini dell'accesso ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, il piano regionale di indirizzo, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fissa i criteri e le procedure per la determinazione del merito e delle condizioni reddituali degli studenti.

2. La documentazione attestante le condizioni reddituali ed economiche degli studenti e del nucleo familiare di appartenenza è indicata nei bandi pubblicati dalle Aziende, le quali procedono agli accertamenti ed applicano sanzioni con le modalità e nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Per l'adempimento di cui all'art. 24 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le Aziende, con cadenza semestrale, inviano alle Università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartite per tipologia di interventi.

Art. 22.

Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. La quota dei fondi da destinare annualmente all'intervento è determinata nel piano regionale di indirizzo di cui all'art. 31 che fissa anche il numero delle borse di studio da mettere a concorso presso ogni Università.

3. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma di grado universitario.

Art. 23.

Servizio di ristorazione

1. Il servizio ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare, attraverso la diffusione delle strutture e l'articolazione degli orari, le esigenze dell'utenza.

2. Gli studenti accedono al servizio ristorazione a tariffe differenziate stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di indirizzo.

3. Al servizio possono accedere anche studenti di Università di altre Regioni, temporaneamente presenti in Abruzzo per motivi di studio, purché in possesso di idoneo documento attestante la condizione di studente universitario.

4. Il servizio di ristorazione può essere esteso, con apposite convenzioni che prevedono tariffe corrispondenti al costo del servizio, ai laureati iscritti a corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca, nonché al personale docente e non docente delle Università e degli istituti di cui all'art. 2 al personale dipendente delle Aziende, della Regione e di altri Enti strumentali della Regione.

5. L'estensione del servizio ai soggetti di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi, né pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte dell'utenza universitaria.

Art. 24.

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, intendendo per tali gli studenti residenti, da almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, in Comuni distanti non meno di km 50 dal Comune sede della facoltà frequentata.

2. Il servizio è organizzato mediante l'utilizzo di strutture abitative di proprietà dell'Azienda o ad essa concesse in comodato d'uso e di immobili di proprietà di altri soggetti pubblici e privati, con i quali l'Azienda stipula apposite convenzioni.

3. In carenza di idonee strutture disponibili, l'Azienda può concedere agli aventi diritto un contributo sull'onere di locazione.

4. Gli alloggi ed i contributi di cui ai precedenti commi vengono assegnati annualmente, mediante pubblico concorso da effettuarsi con criteri di reddito e di merito in base alle direttive fissate nel piano regionale di indirizzo.

5. L'assegnazione degli alloggi è disposta con priorità a favore degli studenti fuori sede aventi diritto alla borsa di studio.

6. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, che definisce gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati.

7. L'ammontare della compartecipazione di cui all'art. 20, comma 2, è determinato annualmente dall'Azienda nel rispetto del piano regionale di indirizzo.

Art. 25.

Servizio di trasporto

1. Le Aziende possono stipulare convenzioni con ditte concessionarie di trasporti pubblici per la assegnazione agli studenti di abbonamenti a tariffa agevolata, contribuendo in parte al relativo costo.

2. L'intervento di cui al precedente comma è disposto, nei limiti dello stanziamento del bilancio, in base a criteri che vengono stabiliti annualmente al Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei requisiti di merito e di reddito.

Art. 26.

Servizio di informazione e orientamento al lavoro

1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro è organizzato in modo da fornire alla generalità degli studenti universitari, dei neodiplomati e degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e dei laureati, la conoscenza delle professioni e degli sbocchi occupazionali qualificati, al fine di porre gli interessati in grado di operare le proprie scelte in relazione alle loro attitudini e alle prospettive di lavoro.

2. Le Aziende, per i fini di cui al precedente comma, collaborano con le Università e con gli Enti locali della Regione e possono stipulare, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nel campo dell'orientamento al lavoro.

Art. 27.

Prestiti d'onore

1. Il prestito d'onore può essere concesso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito in base ai criteri prefissati e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. L'ammontare del prestito d'onore, i requisiti richiesti e le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie sono fissati nel piano regionale di indirizzo.

Art. 28.

Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps

1. Le Aziende intervengono a favore degli studenti portatori di handicaps con forme di ausili strumentali per le attività didattiche, con il servizio di trasporto, ovvero con provvidenze in denaro, secondo il tipo e il grado di invalidità.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma le Aziende promuovono rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti interessati e con le strutture di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge regionale di attuazione.

Art. 29.

Assistenza socio-sanitaria

1. Le Aziende assumono idonee iniziative stipulando convenzioni con le strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare assistenza sanitaria agli studenti italiani e stranieri.

Art. 30.

Servizio editoriale e librario

1. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in:

- a) prestito librario presso biblioteche delle Aziende, secondo modalità e condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico.

2. Le Aziende, qualora non dispongano di personale proprio, possono avvalersi, nella gestione del servizio di cui al precedente comma, lettera a), di associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, sulla base di apposite convenzioni.

3. Le Aziende, al fine di contenere i costi relativi al servizio di cui al comma 1, lettera b), e per assicurare parità di trattamento agli studenti sull'intero territorio regionale, qualora non dispongano di strutture e personale proprio, stipulano congiuntamente un'unica convenzione con i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 31.

Piano regionale di indirizzo

1. La Giunta Regionale, acquisito il parere della conferenza Regione - Università di cui all'art. 4, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano pluriennale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, in coerenza con il programma regionale di sviluppo.

2. Il piano regionale è aggiornato ogni anno con le procedure di cui al precedente comma, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle eventuali modifiche della normativa statale e regionale in materia.

3. Il piano contiene:

a) i criteri e le modalità per la erogazione alle Aziende, dei fondi disponibili in bilancio;

b) le direttive per l'applicazione dei criteri e delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;

c) l'ammontare annuale e il numero delle borse di studio di cui all'art. 22;

d) i criteri e le modalità per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, di cui agli articoli 23, 24 e 25;

e) i criteri per la determinazione del merito e delle situazioni reddituali ai fini delle selezioni per l'accesso agli interventi previsti dalla presente legge;

f) l'ammontare del prestito d'onore e la regolamentazione della concessione dello stesso ai sensi dell'art. 27;

g) la disciplina di altri interventi previsti dall'art. 20 ivi compresa relativamente all'Azienda di L'Aquila, la stipula di convenzione con l'Accademia di BB.AA., per la fruizione dei servizi destinati alla generalità degli studenti delle Università.

4. La Giunta regionale eroga annualmente alle Aziende le risorse finanziarie secondo i criteri e i parametri di cui al precedente comma, lettera a).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Scioglimento dei Comitati di Gestione e nomina degli Organi delle Aziende

1. La nomina degli Organi di cui agli articoli 7 e 9, in sede di prima applicazione, avviene entro giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comitati di Gestione di cui alla legge regionale 27 febbraio 1985, n. 11, continuano ad esercitare le funzioni sino alla data di insediamento degli organi delle Aziende. A tale data i Comitati sono sciolti.

3. I Comitati di Gestione, prima dello scioglimento, provvedono ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio in corso.

4. In sede di prima nomina dei Consigli di Amministrazione delle Aziende, i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), vengono così individuati:

a) per l'Azienda D.S.U. di Chieti: gli studenti ed i docenti componenti del Comitato di Gestione, eletti nelle sedi di facoltà di Pescara e Chieti;

b) per l'Azienda D.S.U. di L'Aquila: gli studenti, componenti del Comitato di Gestione, eletti in rappresentanza degli studenti dell'Università degli Studi ed i docenti facenti parte dello stesso Comitato di Gestione eletti in rappresentanza dell'Università e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica.

5. Gli Organi dell'Azienda D.S.U. di Teramo vengono nominati successivamente all'attuazione del decreto di istituzione dell'Università degli Studi di Teramo ed alla elezione dei rappresentanti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Sino all'insediamento degli Organi della stessa Azienda, le competenze sono esercitate dall'Azienda D.S.U. di Chieti che si avvale del personale operante presso le strutture per il diritto allo studio universitario aventi sede a Teramo.

Art. 33.

Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Presidente della Giunta Regionale, entro giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge; nomina con proprio decreto, presso ciascuno degli Uffici per il diritto allo studio universitario, una commissione composta dal Direttore dell'Ufficio, da un funzionario del Settore Finanza e Patrimonio e da un funzionario del Settore Bilancio e Programmazione, con il compito di redigere lo stato di consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai Comitati di Gestione e di effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti.

2. La Giunta Regionale approva gli atti di cui al comma precedente e dispone il trasferimento alle Aziende dei beni, dei rapporti giuridici in atto e dell'eventuale consistenza di numerario.

3. La concessione in uso alle Aziende dei beni immobili di cui all'art. 16, è disposta dalla Giunta Regionale che contestualmente trasferisce alle Aziende le risorse finanziarie per gli oneri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

4. La Giunta Regionale, sino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, continua ad eseguire gli interventi manutentori già programmati o in corso di esecuzione.

5. Gli immobili la cui realizzazione o ristrutturazione è stata prevista nei programmi regionali e quelli in corso di realizzazione con onere ed a cura della Regione sono concessi in uso alle Aziende ad avvenuto collaudo.

Art. 34.

Prima dotazione organica e nomina del direttore

1. Il personale regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio presso le strutture degli uffici per il diritto allo studio universitario è trasferito all'Azienda corrispondente nei limiti dei posti complessivamente risultanti dalla pianta organica di cui all'art. 18, comma 4.

2. Per la completa copertura dei posti previsti dalla pianta organica provvisoria è consentito il trasferimento di altro personale regionale assegnato a strutture centrali e periferiche della Regione, nel rispetto della normativa in vigore, secondo criteri predeterminati dalla Giunta Regionale.

3. Il Direttore di cui all'art. 19, in sede di prima applicazione della presente legge, può essere scelto tra i dipendenti, trasferiti ai sensi dei precedenti commi, in possesso della ottava qualifica funzionale, purché abbia maturato una anzianità nella qualifica di almeno dieci anni e abbia svolto funzioni analoghe a quelle del direttore per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 35.

Interventi in corso di attuazione

1. Per l'attuazione degli interventi programmati e relativi all'anno accademico 1994/95 si applicano le disposizioni e le direttive generali contenute nel piano annuale per il diritto allo studio universitario adottato dal Consiglio Regionale in applicazione della legge regionale 27 febbraio 1985, n. 11.

Art. 36.

Norma finanziaria

1. La legge regionale di bilancio, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della presente legge, fissa l'entità annuale degli stanziamenti da destinare alle Aziende, distinguendoli in oneri correnti ed oneri in conto capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Nelle more, gli oneri relativi sono riferiti agli stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione del bilancio, sulla base della preesistente normativa.

Art. 37.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 15 gennaio 1982, n. 13, 27 febbraio 1985, n. 11 e 8 novembre 1988, n. 87.

Art. 38.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 dicembre 1994

DEL COLLE

(Omissis).

95R0244

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 92.

Riordino delle Comunità Montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 speciale del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

In conformità alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per il riordino delle Comunità Montane operanti nel territorio della Regione, di seguito denominate Comunità, disciplinandone la costituzione, le attribuzioni e le attività.

Art. 2.

Delimitazione territoriale

Le Comunità sono costituite da Comuni classificati montani o parzialmente montani appartenenti alla stessa Provincia.

I Comuni parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15% della popolazione complessiva vengono inclusi nella Comunità Montana del cui sistema geografico e socio-economico sono parte integrante, purché confinanti con comune classificato montano appartenente alla medesima Comunità.

Sono comunque esclusi dai territori della Comunità:

Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti;

i Comuni parzialmente montani con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti;

i Comuni parzialmente montani, che non confinano con comuni montani, la cui popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva;

i Comuni parzialmente montani che, pur confinando con comuni montani, possano pregiudicare l'omogeneità geografica e socio-economica della Comunità Montana.

Art. 3.

Individuazione delle zone omogenee e variazioni

I territori montani della Regione sono ripartiti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle zone omogenee di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

La Comunità Montana, ente locale, è costituita dai Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricada in ciascuna delle zone omogenee individuate con la presente legge.

Le variazioni delle zone omogenee sono decise con legge regionale, sentiti le Comunità e i comuni interessati.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni già esistenti, dispongono in ordine alle eventuali conseguenti modifiche degli ambiti territoriali delle Comunità.

Art. 4.

Fasce altimetriche

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione regionale dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM), individua, nell'ambito di ciascuna Comunità, fasce altimetriche di territorio secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità.

Art. 5.

Finalità e funzioni della Comunità Montana

La Comunità promuove lo sviluppo e il riequilibrio socio-economico del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale. Essa concorre alla difesa del suolo e dell'ambiente, tutela e valorizza le risorse e le tradizioni locali, favorendo l'aggiornamento culturale e professionale delle popolazioni.

La Comunità svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali e quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni.

In particolare:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali;

b) esercita le funzioni dei comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata;

c) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

d) concorre alla formazione del piano territoriale provinciale, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

e) favorisce la fusione di tutti o parte dei comuni ricadenti nella zona omogenea.

La Comunità svolge le funzioni di cui alle precedenti lettere «d» ed «e» quale soggetto di programmazione regionale.

Essa può trasformarsi in unione di comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana.

Art. 6.

Statuto

Ciascuna Comunità è dotata di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali della Comunità ed in particolare:

la denominazione, la sede, lo stemma e il gonfalone della Comunità;

gli obiettivi che l'ente intende perseguire;

le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

le forme di collaborazione con gli altri enti pubblici e privati;

le forme di partecipazione popolare ed il diritto di accesso, nel rispetto delle leggi n. 142 e n. 241 del 1990;

la regolamentazione dell'istituto del difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per i Comuni e le Province;

le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;

le eventuali modalità di finanziamento da parte dei comuni membri;

l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

le forme di controllo economico interno alla gestione.

Art. 7.

Approvazione dello Statuto

Il Consiglio della Comunità, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il proprio statuto promuovendo la più ampia consultazione degli enti delle forze sociali, politiche, economiche e culturali.

Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri componenti la Comunità. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto si intende approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità e dei comuni membri.

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle eventuali modifiche statutarie.

Art. 8.

Regolamenti

Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità adotta, entro un anno dall'approvazione dello statuto stesso, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 9.

Organi

Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente.

Art. 10.

Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità ed è composto dal Sindaco e da n. 2 consiglieri di ciascun comune compreso nella Comunità stessa.

In caso di gestione commissariale il Comune è rappresentato dal Commissario e dai due Consiglieri nominati dal disciolto Consiglio comunale, i quali restano in carica rispettivamente sino alla proclamazione del nuovo Sindaco ed alla elezione dei rappresentanti designati dal nuovo Consiglio comunale.

Il Sindaco può conferire delega permanente irrevocabile ad altro consigliere comunale; non è ammessa facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti.

Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alla nomina dei rappresentanti mediante elezione con voto limitato a due, ovvero attraverso votazioni separate, qualora siano previste dai rispettivi statuti o regolamenti comunali.

La nomina dei rappresentanti appartiene alla competenza esclusiva dei consigli comunali che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva alla loro elezione e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa.

In caso di inottemperanza il Presidente della Comunità promuove il controllo sostitutivo nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale in materia di controlli sugli atti dei comuni.

Art. 11.

Permanenza in carica del Consiglio

Il Consiglio dura in carica sino all'insediamento di quello successivo, conseguente al rinnovo dei Consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.

Continuano a far parte del rinnovato consiglio i rappresentanti di quei comuni che non siano stati interessati dalla consultazione ordinaria.

A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai Consigli Comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il Consiglio Comunitario.

Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla elezione degli Organi esecutivi secondo le modalità di cui al successivo art. 14 della presente legge.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'Ufficio di un componente del Consiglio della comunità, il comune interessato provvede alla surroga nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 10. I nuovi eletti restano in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale d'appartenenza.

I consiglieri decaduti o dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

Art. 12.

Competenze del Consiglio

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuto dell'ente, regolamenti degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piani territoriali, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
- c) piante organiche e relative variazioni;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- e) assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni o servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità Montane presso enti, aziende ed istituzioni;
- n) convenzioni tra le Comunità Montane e tra comunità ed altri enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative;
- o) elezione del revisore dei conti;
- p) elezione del difensore civico.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13.

Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e dal seguente numero di componenti:

- a) quattro per le Comunità costituite da non più di dieci comuni;
- b) sei per le Comunità costituite da oltre dieci comuni.

Art. 14.

Elezioni degli organi esecutivi

Il Presidente e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza successiva alla ricostituzione del Consiglio stesso, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo statuto può prevedere l'elezione a componenti la Giunta di cittadini di adeguata professionalità, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero non eccedente la metà dei componenti assegnati.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati alla Comunità, contenente la lista di candidati alle cariche di Presidente e di componenti la Giunta Esecutiva, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

Dalla lista di cui al comma precedente deve risultare anche indicato il componente la Giunta incaricato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri.

Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto, secondo le modalità fissate dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza dalla carica di Presidente.

In caso di dimissioni, scadenza del mandato o decadenza del presidente o di oltre la metà dei suoi componenti, decade l'intera Giunta.

La nuova Giunta deve essere eletta con la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o scadenza del mandato o di decadenza.

La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal Presidente uscente entro dieci giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa della Giunta, ovvero — quando sia conseguente alla tornata elettorale ordinaria di cui all'art. 11, comma 1, — entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte di tutti i comuni interessati, dei nominativi dei nuovi eletti nel Consiglio della Comunità, subito dopo la convalida degli eletti nella medesima seduta.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l'autorità titolare del controllo sugli organi.

La surroga di uno o più componenti la Giunta deve avvenire nella prima seduta di Consiglio comunale successivo alla vacanza.

Le deliberazioni di convalida dei componenti del Consiglio comunale, di nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva, diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Il sindaco del comune membro deve comunicare la deliberazione di elezione dei propri rappresentanti entro cinque giorni dalla sua esecutività.

Sino all'elezione dell'esecutivo, le adunanze sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

Art. 15.

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze — previste dalla legge o dallo statuto — del Presidente, del segretario o dei dirigenti.

Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

Art. 16.

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente che esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Egli convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 17.

Sfiducia costruttiva

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente della Comunità Montana, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta del Presidente.

Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della intera Giunta.

Art. 18.

Segretario e dirigenti dei servizi

Si applicano alle Comunità Montane le disposizioni di cui agli articoli 51, 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla organizzazione degli uffici e del personale.

La Comunità ha un segretario, al quale competono le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 della predetta legge n. 142/90.

Per lo svolgimento di funzioni vicarie, lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice-segretario che coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi si applicano le norme di cui ai sopra citati articoli 51 e 53 della stessa legge n. 142/90.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 19.

Deleghe di funzioni amministrative

Al fine di rendere quanto più organico ed integrato l'intervento delle Comunità Montane per lo sviluppo socio-economico, per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei rispettivi territori, la Regione attribuisce o delega ad esse le funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'ecologia e ambiente, del turismo e della sicurezza sociale.

In attesa della organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono delegate alle Comunità Montane, le seguenti funzioni amministrative:

In materia di Agricoltura e Foreste

- a) interventi di forestazione produttiva e protettiva;
- b) sistemazione idraulico-forestale;

- c) gestione del demanio regionale forestale;
- d) cura, manutenzione e sviluppo dei boschi esistenti e manutenzione di specie forestali nobili proprie dell'ambiente;
- e) meccanizzazione forestale con particolare riferimento alle tecnologie innovative;
- f) formazione in campo forestale;
- g) manutenzione e cura dei vivaletti forestali esistenti e realizzazione di nuovi vivaletti;
- h) incentivi per le piante officinali;
- i) accertamento, valutazione e liquidazione dei danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico;
- l) miglioramento dei pascoli, realizzazione dei rifugi e degli abbeveratoi;
- m) realizzazione e manutenzione del sistema viario interpodereale, acquedottistico, rurale e di reti adduttive per l'irrigazione;
- n) interventi a favore dell'agriturismo;
- o) verde urbano e periurbano;
- p) tutela e valorizzazione di funghi e tartufi;
- q) strutture di sviluppo per la pratica dell'alpeggio e strutture per l'allevamento zootecnico di tipo estensivo e semi estensivo.

In materia di Artigianato

r) interventi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali, di cui al titolo VI della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70.

Per consentire un organico esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, alle Comunità sono altresì delegate le medesime funzioni relative ai territori dei Comuni totalmente o parzialmente montani, già appartenenti a Comunità Montane ed esclusi per effetto della presente legge, per superamento dei limiti demografici di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 20.

Decorrenza delle deleghe

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione dispone per il concreto e organico esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo.

Fino all'entrata in vigore della normativa per l'esercizio delle funzioni delegate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

La Giunta Regionale esercita i poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle funzioni delegate.

Le disposizioni regionali disciplinano anche i rapporti finanziari tra la Regione e le Comunità Montane, garantendo il finanziamento integrale della spesa necessaria, nonché l'assegnazione del personale occorrente, per l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 54, comma 12, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21.

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico Programmi annuali operativi di esecuzione

Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento di programmazione della Comunità da elaborarsi in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali; esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio dei comuni, anche se classificati parzialmente montani.

Al piano si raccordano, o costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.

Le indicazioni urbanistiche del piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della provincia.

Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione.

Successivamente all'approvazione del piano quinquennale, la Giunta Regionale provvede all'erogazione dei conferimenti statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, previa acquisizione della deliberazione esecutiva di approvazione del bilancio di previsione della Comunità Montana, relativo all'anno di riferimento.

Art. 22.

Adozione ed approvazione del piano di sviluppo socio-economico

Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità Montana predispone e adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero conferma o aggiorna quello già in dotazione.

Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.

La Giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.

Con le modalità stabilite dallo Statuto, il Consiglio comunitario adotta il piano e lo trasmette alla Provincia unitamente alle osservazioni dei comuni e ad eventuali ricorsi presentati.

Il Consiglio provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatico entro centoventi giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre sessanta giorni; la definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti comunitari.

La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

TITOLO IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 23.

Convenzioni ed accordi di programma

Per lo sviluppo coordinato di funzioni e servizi determinati, le Comunità possono stipulare tra loro, con le amministrazioni dello Stato, con i comuni, con la Regione, con le Province e con altri enti pubblici apposite convenzioni, secondo le modalità di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le Comunità possono stipulare convenzioni con i comuni confinanti non ricompresi nelle zone omogenee di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge, al fine di estendere ai soli territori classificati montani gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea o dalle leggi statali e regionali.

Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, le Comunità possono promuovere accordi di programma ai sensi, rispettivamente, dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 24.

Esercizio di funzioni in forma associata

In ciascuna delle zone omogenee individuate dalla presente legge, l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o di quelle ad essi delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, spettano alla Comunità.

La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dell'art. 29, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure.

Nelle convenzioni di cui all'art. 23 si può prevedere che l'attribuzione alla Comunità di funzioni anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, altresì, alla parte del proprio territorio non classificato montano.

Al fine di consentire per l'intera comunità l'operatività della figura del difensore civico di cui all'art. 6 della presente legge, la Comunità assicura l'esercizio della funzione in forma associata per i comuni che ne facciano richiesta.

Al difensore civico non compete alcun emolumento al di fuori dell'indennità di trasferta, se ed in quanto dovuta, nella misura stabilita nello Statuto della Comunità.

Art. 25.

Aziende speciali - Istituzioni e consorzi

La Comunità può costituire, per l'esercizio di servizi o per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La Comunità può costituire consorzi o stipulare convenzioni anche con comuni non compresi nel rispettivo territorio o con altri enti locali per le finalità di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I comuni facenti parte di una Comunità Montana possono deliberare di attribuire alla stessa il ruolo di Unione di comuni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26.

Revisione economico-finanziaria

Le norme relative alla revisione economico-finanziaria di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano alle Comunità Montane.

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta e scelto preferibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili.

Art. 27.

Controlli

Alle Comunità si applicano le norme sui controlli previste per i Comuni e le Province della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il controllo sugli Statuti e sugli atti delle Comunità Montane, esercitato in ottemperanza degli articoli 45, 46, 47 e 48 della predetta legge dello Stato, è regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. L'applicazione del secondo e quarto comma dell'art. 45 avviene con riferimento alla normativa prevista per le amministrazioni provinciali.

Il controllo sugli organi delle Comunità Montane è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nel caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni ricompresi nella Comunità Montana debbono esprimere i nuovi rappresentanti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* del decreto di scioglimento; qualora i Comuni non provvedano entro il suddetto termine si applicano le disposizioni sul potere sostitutivo di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Commissario provvede all'insediamento del nuovo Consiglio comunitario una volta acquisiti tutti gli atti di nomina dei rappresentanti dei Comuni approvati con atti esecutivi a termine di legge.

Le Comunità Montane devono trasmettere alla Giunta Regionale — Settore Enti Locali — copia dei verbali di elezione degli organi comunitari, nonché copia del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, approvati con deliberazioni esecutive ai termini di legge.

È fatto, altresì, obbligo ai Presidenti delle Comunità Montane di inviare alla Giunta Regionale — Settore Enti Locali — entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 28.

Conferenza permanente per la montagna

È costituita presso la Presidenza del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, la conferenza permanente per la montagna, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio Regionale.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o, per sua delega, da un componente l'Ufficio di Presidenza ed è composta da:

i componenti la Giunta Regionale preposti ai Settori Enti Locali e Bilancio e Programmazione;

i Presidenti delle Comunità Montane;

i componenti la Giunta Esecutiva della Delegazione regionale UNCEM ed i consiglieri nazionali dell'UNCEM rappresentanti di Comunità della Regione.

La Segreteria della Conferenza è affidata ad un funzionario della Regione.

La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente, ed ogni qualvolta lo richiedano congiuntamente i due membri componenti la Giunta Regionale, ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o almeno metà dei Presidenti delle Comunità Montane.

Essa formula proposte ed esprime pareri in merito alla definizione ed al coordinamento della politica regionale sulla montagna.

Sono sottoposti al parere della Conferenza gli atti relativi all'unione e alla fusione dei comuni associati, le proposte di leggi regionali inerenti le attribuzioni, le deleghe ed i criteri di ripartizione di finanziamenti alle Comunità Montane, i provvedimenti concernenti gli ambiti territoriali delle Comunità, le contribuzioni aggiuntive intese a promuovere l'unione dei comuni associati.

La Conferenza esprime i pareri entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Regione può prescindere dall'acquisizione del parere richiesto.

La Conferenza è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 29.

Contributo per le spese di funzionamento

La Regione concede alle Comunità un contributo annuo per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta Regionale, sulla base dei criteri di ripartizione di cui alla legge regionale 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche, entro il mese successivo a quello di pubblicazione della legge regionale di approvazione di bilancio.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dalla applicazione degli articoli 21 e 22 della presente legge, si provvede con i fondi derivanti da interventi speciali affidati alla competenza delle Comunità Montane, nonché con i fondi annualmente assegnati dallo Stato in applicazione di specifiche norme in materia ed iscritti, per l'anno 1994, al capitolo 122340 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio regionale e con quelli che verranno iscritti per gli anni successivi.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 29, valutato per l'anno 1994 in lire un miliardo, si provvede mediante prelevamento dal Fondo globale di cui al capitolo 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, utilizzando lo stanziamento, di pari importo, previsto per la partita n. 11 «Interventi per le Comunità Montane» dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

capitolo 323000 in diminuzione di L. 1.000.000.000;

capitolo 121540 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 12, Tit. I, Ctg. 5) denominato: «Contributo in favore delle Comunità Montane»;

in aumento L. 1.000.000.000.

Per gli esercizi futuri l'entità dello stanziamento viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 31.

Norme transitorie

I Consigli delle attuali Comunità sono sciolti alla data delle elezioni ordinarie dei Consigli comunali previste per la scadenza del 1995, ovvero alla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva.

In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni provvedono a nominare i propri rappresentanti nei Consigli delle Comunità entro sessanta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio comunitario, come determinata ai sensi del comma precedente.

Restano confermati i rappresentanti dei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, non interessati alla tornata elettorale di cui al precedente comma.

Nel periodo compreso tra lo scioglimento di cui al comma 1° e la costituzione dei nuovi organi esecutivi, nominati ai sensi della presente legge, il Presidente e la Giunta Esecutiva in carica nelle attuali Comunità Montane assicurano la ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

Art. 32.

Rapporti finanziari, amministrativi e trasferimento atti, patrimonio e personale

La legge regionale dichiara l'estinzione delle Comunità, regola i rapporti finanziari, amministrativi e di trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle Comunità Montane, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero a seguito delle variazioni territoriali di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 33.

Vigenza Statuti

I vigenti statuti delle Comunità Montane, per la parte non in contrasto con la presente legge, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore dei nuovi statuti, approvati ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Art. 34.

Abrogazione norme

La legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, avente per oggetto Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità Montane e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge regionale si applicano, le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, per le parti compatibili alle Comunità.

Art. 35.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 dicembre 1994

DEL COLLE

(Omissis).

95R0245

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1994, n. 93.

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 speciale del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.

A tal fine la Regione individua i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il «quadro d'insieme», quali beni culturali primari.

La Giunta regionale, entro centottanta giorni, attraverso il servizio BB.AA., predisporrà un apposito censimento e una conseguente schedatura ed adotterà una specifica normativa.

Art. 2.

Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per i trabucchi, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati progetti di recupero e utilizzazione che consentano una prima rifunzionalizzazione degli stessi e che si configurano come ristrutturazioni.

Art. 3.

A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative e altri soggetti pubblici e privati devono presentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.

Alla richiesta va allegato un progetto di massima che documenti lo stato di fatto, le eventuali ipotesi di utilizzazione, gli interventi necessari e il costo complessivo dell'intervento.

Art. 4.

Le domande verranno selezionate sulla base del Parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla legge regionale n. 44/78 e successive modificazioni, che ne verificherà la compatibilità ambientale, la congruenza funzionale ed economica.

Art. 5.

I progetti di cui all'art. 2 devono essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta regionale — Assessorato Urbanistica e Beni Ambientali — l'avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro sessanta giorni dal termine dei lavori.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1994, in L. 550.000.000 si provvede:

per le finalità di cui all'art. 1, con quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 272331 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, denominato: «Contributi ed oneri per il perseguimento delle finalità programmatiche e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico»;

per le finalità di cui all'art. 2, con quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 292427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, denominato: «Interventi progettuali di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali».

L'erogazione dei fondi di cui al comma che precede, avverrà in ragione del 60% della spesa ritenuta necessaria e risultante da apposita documentazione comprovante la previsione stessa e allegata alla domanda.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1994

VISERTA

95R0246

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 94.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 speciale del 23 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0247

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 95.

Contributi straordinari per l'anno 1994 a manifestazioni culturali di speciale rilievo o tradizione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 speciale del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, in via straordinaria e per il solo anno 1994, al fine di consentire la realizzazione di alcune significative manifestazioni culturali di speciale rilievo o tradizione, interviene finanziariamente con i contributi straordinari per ciascuna appresso indicati:

1) Casa di Dante in Abruzzo	L. 80.000.000
2) Spoltore Ensemble	L. 60.000.000
3) Premio Teramo	L. 30.000.000
4) Sulmona Cinema	L. 30.000.000
5) Premio Silone	L. 20.000.000
6) Premio Vasto	L. 20.000.000
7) Premio Regionale di Architettura	L. 20.000.000
8) 50° eccidio Fosse Ardeatine	L. 20.000.000
9) Presepe vivente Rivisondoli	L. 20.000.000
10) Premio Montesivano	L. 20.000.000

Art. 2.

1. L'intervento finanziario a favore degli organismi promotori delle manifestazioni indicate al precedente art. 1 è disposto dalla Giunta regionale con l'osservanza delle prescrizioni procedurali previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 settembre 1993 n. 56, promulgato con n. 3/94 il 14 giugno 1994 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 del 19 luglio 1994.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 320.000.000, si provvede introducendo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 dicembre 1994

VISERTA

95R0248

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 96.

Assestamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 speciale del 30 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0249

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 97.

Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 avente per oggetto: «Norme in materia di Musci di Enti Locali o di interesse locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Rifinanziamento*

1. Per l'anno 1994 è rifinanziata la legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 con la somma di L. 1.000.000.000.

2. I soggetti che accedono ai contributi previsti dalla presente legge non possono beneficiare, per le stesse iniziative, dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1994.

Art. 2.*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1994, in L. 1.000.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Art. 3.*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0250

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 98.

Integrazione alla legge regionale 10 marzo 1983, n. 11, terzo comma - «Normativa in materia di bonifica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire ai Consorzi di Bonifica di provvedere alla perfetta manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e il funzionamento delle infrastrutture irrigue che sono al servizio delle aziende agricole la Regione Abruzzo, per l'anno 1994, interviene mediante un contributo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per il 1994 in lire 4 miliardi, si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 le seguenti variazioni per competenza e cassa:

(Omissis).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0251

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 99.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 avente per oggetto: «Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La norma di cui all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22, va intesa nel senso che l'obbligo di certificazione contabile per Enti — Pubblici e privati — (con esclusione degli Enti locali territoriali) ed Associazioni beneficiarie di contributi regionali per un importo annuo superiore a lire 20 milioni ricorre esclusivamente nei casi in cui si tratti di contributi finanziati con risorse proprie della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0252

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 100.

Rilascio nulla osta previsti dalla legge n. 426/71 in attesa della approvazione del piano regionale per le medie e grandi strutture di vendita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 34 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale per le medie e grandi strutture di vendita, la Giunta Regionale rilascia:

a) il nulla-osta previsto dall'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426 solo per esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq 600 nei seguenti casi:

1) quando si intende concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico operanti nello stesso Comune da almeno 3 anni;

2) nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, quando esiste la disponibilità nel Piano commerciale del Comune o, in mancanza del piano, quando c'è il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio;

3) nei Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 9999 abitanti, quando esiste la disponibilità nel piano commerciale vigente del Comune, o in mancanza del piano, quando la richiesta è conforme ai criteri previsti dalla legge n. 121/1987;

b) il nulla-osta previsto dall'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 solo per esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 1600 purché vi siano i pareri favorevoli della Commissione comunale per il commercio e della Giunta comunale e, per i generi di largo e generale consumo e per i centri commerciali, oltre ai pareri favorevoli, è necessario che siano previsti nei criteri regionali di urbanistica commerciale vigenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0253

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1994, n. 101.

Contributo per la realizzazione del progetto scientifico «Supernova Watch-Dog».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo intende partecipare alla realizzazione del progetto scientifico denominato «Supernova Watch-Dog» che, a seguito di un accordo internazionale di cooperazione scientifica, vede impegnati l'Osservatorio dell'Accademia delle Scienze Russa in Pulkovo e alla cui gestione tecnica e scientifica collaborerà altresì l'Università dell'Aquila.

Nell'ambito del suddetto progetto è prevista l'installazione di un moderno telescopio presso la Stazione astronomica di Campo Imperatore che fa della stessa un centro di rilevanza nazionale ed internazionale.

A tale scopo concede un contributo di L. 300.000.000 finalizzato all'acquisto di un rilevatore infrarosso.

Art. 2.

Il contributo previsto all'art. 1 è concesso a favore dell'Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo, dalla Giunta regionale con proprio atto, nel quale saranno altresì specificate tutte le modalità per la erogazione dello stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

Lo stanziamento della partita n. 13 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1994, «incrementato con la prima legge di variazione al bilancio n. 71 del 19 ottobre 1994, è ridotta di L. 300.000.000».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0254

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1994, n. 102.

Contributo per l'anno 1994 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede in Teramo, è concesso per l'anno 1994, un contributo, di L. 1.250.000.000 (unmiliardoduecentocinquantamiloni) per l'efficiente e tempestivo assolvimento dei molteplici servizi attribuiti all'Istituto stesso con le leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 84 e 14 agosto 1981, n. 31.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in L. 1.250.000.000 (unmiliardoduecentocinquantamiloni), si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1994 è corrispondentemente soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0255

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1994, n. 103.

Rifinanziamento della legge regionale 22 novembre 1993, n. 68, concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere da destinare al rifinanziamento della legge regionale 22 novembre 1993, n. 68, recante «Provvidenze a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare» è determinato per l'anno 1994, in L. 1.500.000.000.

Art. 2.

La Giunta regionale provvede a ripartire tra le ULSS nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna ULSS.

Le ULSS utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici.

Le provvidenze: sussidio mensile, rimborso spese di viaggio per la effettuazione di dialisi e contributi per trapianti di rene determinate con leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19, 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60, vengono ridotte in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle stesse leggi, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1994 in L. 1.500.000.00, si provvede mediante utilizzazione dell'apposita partita n. 1, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis):

La partita n. 1 dell'elenco 3 è conseguentemente soppressa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0256

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 104.

Finanziamento integrativo della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 per l'anno 1994. (Promozione culturale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 «Nuove norme in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'anno 1994, in aggiunta allo stanziamento già iscritto in bilancio al competente capitolo di spesa per detto esercizio, una maggiore spesa di L. 2.000.000.000 (duemiliardi).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno 1994 in L. 2.000.000.000 (duemiliardi), si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 324000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» - art. 37 L.R.C.:

in diminuzione L. 2.000.000.000.

Cap. 062422 «Interventi in materia di promozione culturale» - legge regionale 10 settembre 1993, n. 56:

in aumento L. 2.000.000.000.

2. La partita n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1994 è soppressa.

3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci, saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrò in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0257

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 105.

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 100.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 speciale del 30 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale n. 3/74 è sostituito dal seguente:

«I danni causati al patrimonio zootecnico sono risarciti e liquidati nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili.

I danni causati alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono risarciti e liquidati nella misura del 100% del valore del prodotto perduto.

Costituiscono oggetto di risarcimento di cui al precedente comma 1, anche i danni prodotti al patrimonio zootecnico equino e bovino pascolanti allo stato brado condotto in conformità con le pratiche della tradizione locale ultracentenaria, da parte delle specie animali di cui al precedente articolo 2 oltre che da cani randagi e inselvatichiti».

All'articolo 5 della legge regionale n. 3/74 è aggiunto, infine, il seguente comma: «E, in ogni caso, la sommatoria dei contributi non può superare il 100% del danno stesso».

L'art. 6 della legge regionale n. 3/74 è integrato con: «O se trattati di cinghiale».

L'art. 7 della legge regionale n. 3/74 è sostituito dal seguente: «La liquidazione dei danni previsti dalla presente legge va effettuata annualmente entro e non oltre trenta giorni dall'accreditamento dei relativi fondi disposti dalla Regione a favore degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste».

In caso di dubbio sulla causa della morte del capo di bestiame ucciso, gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste potranno richiedere la documentazione prevista dal testo unico della legge Sanitaria del 27 luglio 1934, n. 1265 (certificazione sanitaria attestante la causa della morte).

Il risarcimento dei danni di cui alla presente legge va effettuato secondo l'ordine di priorità delle domande e della conclusione delle relative istruttorie.

La relativa liquidazione avverrà sino a concorrenza delle disponibilità finanziarie previste dalla contabilità regionale. In caso di incapienza, la liquidazione degli importi, così determinati in sede di istruttoria di cui al precedente art. 3, avverrà sulla base delle disponibilità previste dal successivo esercizio finanziario regionale secondo l'ordine di priorità di cui sopra».

Possono formare oggetto di risarcimento i danni causati dai cinghiali a partire dal 1° luglio 1994, purché denunciati al momento dell'evento.

È abrogata la legge regionale del 28 dicembre 1992, n. 100.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui al Capitolo 102449, previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 3/74 è incrementato di L. 1.000.000.000.

Al maggior onere di cui al comma che precede, si provvede, per l'esercizio 1994, introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»:

in diminuzione L. 1.000.000.000.

Cap. 102449 denominato «Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - Legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3»:

in aumento L. 1.000.000.000.

La partita n. 9 dell'elenco n. 4 allegata al Bilancio è conseguentemente soppressa.

Art. 3.

All'art. 66, previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 10 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia dell'Aquila sono apportate le seguenti modifiche:

al n. 2) è aggiunto quanto segue:

«Dato il ridotto numero dei capi degli allevatori stanziali è ammesso il pascolo vagante anche fuori dei termini sopra previsti ed a qualsiasi altitudine»;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti e sempreché questi ultimi siano adeguatamente recintati in modo da evitare lo sconfinamento verso i terreni contigenti»;

il n. 4) è abolito.

All'art. 66, previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 10 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Teramo sono apportate le seguenti modifiche:

al n. 2) è aggiunto quanto segue:

«Dato il ridotto numero dei capi degli allevatori stanziali è ammesso il pascolo vagante anche fuori dei termini sopra previsti ed a qualsiasi altitudine»;

Il numero 3) è sostituito dal seguente:

«Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti e sempreché questi ultimi siano adeguatamente recintati in modo da evitare lo sconfinamento verso i terreni contermini»;

il n. 4) è abolito.

All'art. 66, previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 10 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Pescara sono apportate le seguenti modifiche:

al n. 2) è aggiunto quanto segue:

«Dato il ridotto numero dei capi degli allevatori stanziali è ammesso il pascolo vagante anche fuori dei termini sopra previsti ed a qualsiasi altitudine»;

Il numero 3) è sostituito dal seguente:

«Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti e sempreché questi ultimi siano adeguatamente recintati in modo da evitare lo sconfinamento verso i terreni contermini»;

il n. 4) è abolito.

All'art. 66, previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 10 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Chieti sono apportate le seguenti modifiche:

al n. 2) è aggiunto quanto segue:

«Dato il ridotto numero dei capi degli allevatori stanziali è ammesso il pascolo vagante anche fuori dei termini sopra previsti ed a qualsiasi altitudine»;

Il numero 3) è sostituito dal seguente:

«Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti e sempreché questi ultimi siano adeguatamente recintati in modo da evitare lo sconfinamento verso i terreni contermini».

Art. 4.

Solo ai fini del risarcimento del danno la presente legge è valida per tutti i Comuni della Regione non compresi nel territorio dei Parchi. Per i Comuni compresi nei Parchi Nazionali provvederanno di norma gli Enti Parco interessati.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0258

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 106.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 - «Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 17 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 è così modificata:

L'art. 1 è abrogato.

Alla fine del primo comma dell'art. 2 è aggiunto:

1) la realizzazione di impianti di imboscimento e rimboscimento aventi prevalente carattere protettivo.

All'art. 2 è aggiunto il secondo comma:

La Regione, inoltre, fa propri gli altri obiettivi e le azioni già ricomprese nel Piano Forestale Nazionale di cui all'art. 2 della legge n. 752/1986.

Dopo l'art. 2 sono inseriti gli articoli 2-bis e 2-ter.

Art. 2-bis

All'inizio di ogni anno o a seguito di particolari stanziamenti nazionali e/o comunitari la Giunta Regionale, sentita la III Commissione Consiliare, provvede a redigere programmi annuali o particolari con indicati i criteri di priorità di spesa nel rispetto dei criteri già indicati dalla presente legge.

Tra tali criteri di priorità dovranno essere adottati quelli relativi agli interventi da effettuarsi nelle aree parco o comunque protette e relative aree di protezione esterna, quelle relative agli interventi selvicolturali nelle zone a rischio di incendi boschivi, quelle da realizzarsi in zone montane e quelle presentate da cooperative o consorzi cooperativi o affidate agli stessi da Enti pubblici o da consorzi di gestione misti nei quali siano presenti cooperative o consorzi cooperativi.

All' fine di assicurare le dovute manutenzioni ai rimboscimenti realizzati in regime di concessione sui terreni demaniali dalla Lamfor S.p.a., saranno ritenute parimenti prioritarie le istanze prodotte dai consorzi cooperativi di cui all'art. 3 che abbiano inserito stabilmente e su specifica richiesta degli interessati nella propria struttura il personale operante sul territorio regionale già dipendente dalla Lamfor S.p.a.

Nell'ambito di tali programmi i soggetti beneficiari di cui al successivo articolo presentano progetti per il finanziamento. I costi dovranno essere quelli previsti nel vigente Prezziario Regionale per le opere di Forestazione approvato con delibera della Giunta Regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste forniranno la propria collaborazione tecnica già nella fase di progettazione ove richiesto.

L'istruttoria del progetto sarà affidata agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste competenti per territorio e dovrà essere corredata di tutti i pareri necessari degli uffici regionali e/o statali. Il parere del settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione non occorre nel caso di interventi di manutenzione previsti nei piani di assessment. Per l'ottenimento del parere degli uffici regionali il componente la Giunta Regionale preposto al settore agricoltura e foreste potrà convocare apposite conferenze di servizio con gli uffici interessati.

La Giunta Regionale approva i progetti e contestualmente concede al beneficiario una anticipazione fino al 50% della spesa ammessa, dietro rilascio, nel caso di beneficiari privati, di fidejussione di pari importo maggiorata del 5%. Il beneficiario potrà chiedere una liquidazione parziale in corso d'opera per blocchi di opere completate, e comunque non oltre il 90% del contributo concesso, restando il restante 10% da liquidarsi dopo il collaudo finale dei lavori. Gli accertamenti istruttori e di regolare esecuzione, parziale o finale, sono affidati agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste.

I lavori di importo superiore a 1.000 milioni sono definiti a mezzo di collaudo disposto dal Settore Agricoltura e Foreste della Giunta Regionale. Per i lavori di importo inferiore a 1.000 milioni si potrà anche verificare ed approvare il certificato di regolare esecuzione.

Art. 2-ter.

I progetti per i lavori di cui ai programmi potranno essere presentati per il finanziamento dagli Enti pubblici proprietari dei terreni oggetto di intervento (Comuni, comunità montane, amministrazioni frazionali separate degli usi civici, ecc.), da consorzi o società di gestione silvo-pastorale costituiti anche in forma mista pubblico-privato, o da terzi operanti per conto di tali Enti e da cooperative o consorzi cooperativi.

I beneficiari devono dimostrare di avere disponibilità, anche temporanea, di terreni idonei ai fini della realizzazione degli interventi previsti.

Al primo comma dell'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

per terzi operanti per conto di tali Enti si intendono sia i terzi che abbiano ricevuto in affidamento i lavori ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 97/1994, sia quelli che abbiano ricevuto in concessione temporanea i terreni oggetto degli interventi.

Per tali terreni dovrà essere previsto il corrispettivo economico che potrà essere stabilito dall'UTE nei casi in cui il prodotto finale non sia previsto a totale vantaggio delle popolazioni residenti titolari delle terre.

Il primo comma dell'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

alle cooperative che abbiano acquisito specifica competenza nel settore e che siano abilitate ad operare anche in conto terzi con Enti pubblici e che realizzino Opere ed acquisti in attuazione dei Piani di assestamento forestale o dei programmi di cui all'art. 2-bis possono essere concessi contributi, fino al 75% della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchine ed attrezzature forestali nonché per la realizzazione di progetti di costruzione o ripristino di stradelli e piste forestali previsti nel piano di gestione approvato o per interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

Dopo l'art. 5 aggiungere l'art. 5-bis:

Art. 5-bis.

Per le iniziative ammesse ai benefici del Regolamento CEE n. 867/90 la Regione concede, ad integrazione del contributo comunitario, un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ammissibile.

Il contributo complessivo non potrà comunque essere superiore al 75% della spesa ammissibile.

Saranno ritenute prioritarie le iniziative presentate da cooperative di cui al precedente art. 5.

Ai benefici dell'art. 5 si potrà attingere solo per le iniziative non finanziabili con il Regolamento CEE n. 867/90 o in caso di indisponibilità finanziaria.

Al primo comma dell'art. 8 è aggiunto:

... e di piante officinali.

Il primo e secondo comma dell'art. 12 sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella Regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge n. 269/1973, avvalendosi anche dei vivai forestali regionali.

Per la fornitura di piantine a favore di privati effettuate da vivai forestali regionali è previsto un contributo a titolo di rimborso spese di produzione. Tale contributo sarà versato mediante accreditamento su un conto corrente intestato alla regione Abruzzo «Attività vivaistiche». Tali introiti devono essere utilizzati per le spese di gestione e di miglioramento dell'attività vivaistica regionale.

Il terzo comma dell'art. 12 è soppresso.

L'ultimo comma dell'art. 12 è soppresso e così sostituito:

ai fini della applicazione del presente articolo si fa riferimento ai prezzi previsti nel Prezzario regionale per le opere di forestazione.

Il terzo comma dell'art. 15 è soppresso e così sostituito:

la redazione dell'Inventario Forestale regionale e del Piano Forestale Regionale potrà essere affidata a società operanti nella Regione e di sicura esperienza nel settore sotto la supervisione e il controllo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste e con la collaborazione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, degli Uffici Amministrazione delle Foreste demaniali regionali e degli uffici regionali.

Alla fine del primo comma dell'art. 16 il riferimento «art. 17» è soppresso e sostituito con «art. 3, secondo comma».

Dopo l'art. 16 aggiungere l'art. 16-bis.

Art. 16-bis.

Le Comunità Montane, i comuni singoli o associati, le Amministrazioni separate degli usi civici o i consorzi di gestione agro-silvo-pastorale con patrimonio boschivo non inferiore a Ha. 500 sono tenuti alla compilazione di piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di Enti Locali, Enti pubblici e di diritto pubblico e di Enti Morali.

Tali piani debbono contenere, altresì, la regolamentazione degli eventuali usi civici e sono soggetti alla approvazione della Giunta Regionale, di intesa con la Commissione Consiliare agricoltura.

Nei piani predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche i boschi privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarci ai conseguenti obblighi.

Per la redazione di tali piani gli Enti si avvalgono degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio o di liberi professionisti iscritti all'albo professionale dei dottori agronomi e forestali o di società operanti nella Regione che abbiano al loro interno tali figure professionali.

L'attuazione resta affidata ai proprietari interessati.

I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al 20% delle entrate derivanti da utilizzazioni boschive, da destinare all'esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi stessi.

Tali opere potranno essere affidate anche ai soggetti di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale n. 28/1994. Qualora le opere non venissero eseguite, la Regione vi provvede d'ufficio rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per la compilazione dei piani la Regione concede un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa calcolata secondo i prezzi del Prezzario Regionale per le opere di forestazione e procede al pagamento dello stesso con le seguenti modalità:

- 1) acconto contestuale alla concessione nella misura del 50%;
- 2) il 20% alla fine dei lavori di rilevamento;
- 3) 20% all'approvazione del piano da parte dell'Ente concessionario;
- 4) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta Regionale.

Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alle prescrizioni dei piani di assestamento.

Per la copertura della quota non finanziata dalla Regione gli Enti potranno anche stabilire appositi accordi con gli incaricati alla redazione dei piani tendenti a coprire tali quote con diritti di prelazione sui primi utilizzi.

Il secondo comma dell'art. 22 è soppresso e così sostituito:

le spese generali relative alla progettazione e alla realizzazione dei lavori devono essere strettamente attinenti agli stessi e sono ammissibili ai fini del finanziamento nel limite massimo del 10%.

All'art. 27 viene aggiunto il seguente secondo comma:

per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, compatibilmente con le assegnazioni statali in materia di forestazione.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0259

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 107.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 17 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.

2. Gli aiuti previsti saranno concessi nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 12 del Regolamento CEE n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

3. Tutti gli interventi e le garanzie prestate dalla Regione in attuazione della presente normativa debbono prevedere necessariamente, a pena di improcedibilità, il rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 14 settembre 1994 e delle leggi statali n. 154 del 1992 e n. 385 del 1° settembre 1993, e comunque la preventiva escussione del debitore principale in caso di suo inadempimento.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal precedente art. 1 della presente legge si provvede, per l'anno 1995, compatibilmente con le assegnazioni statali in materia, e con quanto disposto dalla rispettiva legge di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0260

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 108.

Modifica alla legge regionale n. 44 del 18 giugno 1992 recante: «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 17 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermi restando gli atti di assegnazione già deliberati, i termini di scadenza delle domande, previsti dal quarto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1992, sono riaperti per l'utilizzo delle somme residue, limitatamente allo stanziamento di cui alla legge regionale di rifinanziamento n. 66 del 22 novembre 1993.

2. Entro il termine perentorio di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, i soggetti interessati, che ne avevano titolo, sono tenuti a presentare la relativa nuova domanda.

3. A tal fine fa prova la data di spedizione a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale indirizzata a: «Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale, via Aldo Moro - 67100 L'Aquila», o il protocollo di arrivo dello stesso Servizio se trattasi di presentazione diretta.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 dicembre 1994

DEL COLLE

95R0261

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1995, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1994, n. 15. Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 7 del 28 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1994 n. 15 va così modificato:

«A partire dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, al fine del rilascio delle autorizzazioni ad aprire, gestire, ampliare o trasformare poliambulatori, o laboratori di medicina nucleare, di radiodiagnostica, di radioterapia, di fisiochinesiterapia e di rieducazione funzionale, deve acquisire dalla U.S.L. competente per territorio la relazione di verifica da parte della Commissione di cui al successivo art. 4 dell'esistenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificamente elencati agli artt. 9, 12, 15, 16 e 18».

Art. 2.

Alla lettera l) dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 15 va aggiunto:

«Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica quando si tratta di strutture diagnostiche, curative e riabilitative che sono tra di loro integrate o hanno finalità complementari ed insistono nello stesso complesso sanitario».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 15 va così modificato:

«La domanda deve essere presentata alla U.S.L. competente per territorio, la quale entro 60 giorni dal ricevimento, la trasmette al Dipartimento regionale di sicurezza sociale insieme al verbale della verifica, effettuata dalla Commissione tecnica prevista dall'art. 4, della esistenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificamente elencati negli artt. 9, 12, 15, 16 e 18».

Art. 4.

Dopo il I periodo lettera C) dell'art. 9 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 15 va aggiunto:

«Il divieto di cui al periodo precedente non si applica quando si tratta di strutture diagnostiche, curative e riabilitative che sono tra loro integrate o hanno finalità complementari ed insistono nello stesso complesso sanitario».

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 23 gennaio 1995

BOCCIA

95R0322

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 16.

Incentivazione per la certificazione dei beni e servizi e per favorire il riconoscimento e lo sviluppo dei laboratori di prova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 14 del 23 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Basilicata, nell'ambito delle competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'introduzione, l'applicazione e lo sviluppo, nelle imprese artigiane e nelle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), di adeguati sistemi di qualità volti a garantire la qualificazione sia dei processi produttivi che dei prodotti e lo sviluppo dei laboratori di prova.

2. Tali interventi sono finalizzati a rilanciare la produzione locale sui mercati nazionali ed europei, entro un quadro di garanzie per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente, per la difesa dei consumatori e per la correttezza nei rapporti commerciali.

Art. 2.

Area di intervento

1. L'intervento, sotto forma sia di sostegno finanziario sia di offerta di servizi promozionali, è finalizzato, in particolare:

a) allo sviluppo, nelle imprese artigiane e P.M.I. di risorse tecniche e professionali che, attraverso l'elaborazione di metodi organizzativi, la predisposizione di specifiche norme tecniche interne e la determinazione delle procedure attuative ivi previste, siano in grado di applicare un complessivo sistema di garanzie per la qualità dei prodotti e dei servizi aziendali, suscettibile di certificazione verso i terzi;

b) alla promozione, installazione e sviluppo sul territorio regionale di laboratori di prova abilitati al rilascio della certificazione tecnica di qualità in conformità con le normative vigenti a livello nazionale ed europeo ed operanti nell'ambito del quadro organizzativo ed istituzionale denominato «sistema qualità Italia»;

c) alla promozione e qualificazione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Basilicata, attraverso la predisposizione di specifiche norme tecniche di processo e di prodotto D.O.C., la cui applicazione consenta la certificazione sia della loro qualità come della loro origine.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. L'attività di sostegno e promozione, di cui al precedente art. 2, si applica ed attua attraverso:

a) la concessione di contributi in conto capitale;

b) l'offerta di servizi di informazione ed assistenza tecnica;

c) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle normative prescritte.

Art. 4.

Interventi in forma di contributi in conto capitale

1. Sono concessi contributi in conto capitale, nella misura del 50% e per l'importo massimo ammissibile di lire 120 milioni, sulle spese riguardanti progetti organici che coinvolgono la struttura complessiva aziendale per assicurare la qualità e l'affidabilità delle proprie produzioni.

2. Detti progetti, per la realizzazione dei sistemi aziendali di qualità, dovranno comprendere in dettaglio le seguenti aree di attività e di costi:

a) lo studio del sistema di conduzione aziendale, nonché dei tempi e metodi di organizzazione dell'organico e dei criteri di gestione del ciclo di lavorazione;

b) la ricerca delle tecniche e delle procedure migliorative e qualificanti rispetto agli standards stabiliti dalle normative nazionali ed europee;

c) l'eventuale utilizzazione di tecnici, di esperti e di consulenti esterni per l'applicazione del sistema adottato alla concreta realizzazione aziendale;

d) il rilascio, da parte degli organismi preposti, della certificazione concernente la omologazione del sistema applicato;

e) la formazione del personale responsabile della conduzione del sistema e dei controlli sui processi e sui prodotti e servizi;

f) la redazione e la stampa del Manuale aziendale di garanzia della qualità.

Art. 5.

Contributi per la costruzione di laboratori di prova

1. Sono concessi, altresì, contributi in conto capitale nella misura del 50% e per l'importo massimo ammissibile di lire 250 milioni sugli investimenti fissi realizzati per:

a) l'acquisto di macchine ed attrezzature strettamente necessarie alla dotazione dei laboratori di prova;

b) l'acquisto di macchine, di sistemi operativi, anche computerizzati, e di relativi programmi per l'effettuazione delle operazioni di controllo sui prodotti finiti e per la stampa delle certificazioni di qualità.

2. Tali dotazioni tecniche dovranno corrispondere, pena la inammissibilità, alle indicazioni normative ed agli standards tecnologici fissati dalla legislazione vigente in materia o dagli organismi nazionali di certificazione e controllo.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le imprese, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, devono presentare domanda alla Giunta Regionale Dipartimento Attività Produttive, allegando i propri progetti di intervento, corredati dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., da una relazione tecnica illustrativa degli scopi e dell'articolazione del progetto e dal preventivo delle spese dettagliate per aree di costo.

Art. 7.

Istruttorie

1. Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, il competente Dipartimento si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 8.

Concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale, sulla base della istruttoria del Comitato Tecnico di Valutazione e dell'attività dell'Ufficio Artigianato-Commercio del Dipartimento Attività Produttive, delibera secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande l'approvazione del progetto e la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo regionale non è cumulabile con altri contributi eventualmente rivenienti da leggi nazionali e da interventi della Comunità Europea.

2. La Giunta Regionale, insieme all'approvazione del progetto, può disporre un'anticipazione del 30% del contributo concesso.

3. L'erogazione finale del contributo avverrà, con provvedimento della Giunta Regionale, a consuntivo, dietro presentazione di una copia del Manuale redatto, di un Rapporto finale sul progetto realizzato e della documentazione di spesa dimostrata con fatture quietanzate.

4. Esauriti i fondi a disposizione le domande eccedenti saranno restituite. In caso di mancato accoglimento, è ammessa la ripresentazione del Progetto per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 9.

Comitato Tecnico di Valutazione

1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 6 è costituito, presso il Dipartimento Attività Produttive della Giunta Regionale, un Comitato Tecnico presieduto dal Coordinatore del Dipartimento e composto da due dirigenti regionali, rispettivamente dell'Ufficio Industria e dell'Ufficio Artigianato e Commercio, e da tre esperti designati ciascuno rispettivamente dalla Università di Basilicata, dal B.I.C. - Basilicata e dalle Organizzazioni professionali di categoria.

2. Il Comitato è costituito con atto del Presidente della Giunta Regionale. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un dipendente dell'Ufficio Artigianato.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in relazione al settore di competenza, anche altri funzionari regionali in rappresentanza degli specifici settori interessati, nonché uno o più esperti di settore tra quelli preventivamente designati dalla Giunta Regionale in numero non superiore a 3.

4. A ciascun componente del Comitato, sono corrisposte le indennità ed i compensi secondo la legislazione regionale vigente in materia.

Art. 10.

Interventi in forma di assistenza tecnica e di servizi informativi

1. La regione Basilicata cura l'organizzazione dei servizi di informazione alle imprese sulle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia, promuove i servizi intesi a facilitare l'accesso agli organismi nazionali incaricati della certificazione di qualità nei settori di competenza ed offre i servizi di assistenza tecnica per quanto previsto al precedente art. 2 lett. a) e b).

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. La Regione, per il tramite dell'Ufficio Artigianato e Commercio, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme concernenti tutto il sistema di qualità applicato sul proprio territorio e, comunque, di quelle rientranti nelle proprie competenze ed, a tale scopo, può istituire un proprio servizio tecnico o, in alternativa ed in casi particolarmente motivati, può utilizzare, servizi di terzi, su incarico affidato nei modi di legge.

2. Le imprese cui sono state concesse le provvidenze della presente legge sono soggette a visite periodiche per verificare lo stato di realizzazione dei progetti finanziati e sono tenute a presentare annualmente una relazione tecnica sullo svolgimento del progetto ammesso al contributo. In caso di inadempienza, la Giunta, su proposta del competente Ufficio, delibera la revoca del contributo in tutto, o in parte, a seconda della gravità delle stesse inadempienze.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità residue esistenti sul Cap. 6389 del bilancio regionale per l'esercizio '95 ed allo stesso, o corrispondente capitolo, per gli anni successivi.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 20 febbraio 1995

BOCCIA

95R0428

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 17.

Integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1994, n. 15 - Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 14 del 23 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Vigilanza e sanzioni

Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle istituzioni sanitarie private alle disposizioni dell'art. 43 della legge n. 833/1978 e della legge regionale n. 15/1994, e garantire il corretto espletamento dell'attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati, degli stabilimenti termali, delle case di cura private e dei centri di riabilitazione, l'Assessore Regionale alla Sanità, avvalendosi dei Servizi della U.S.L. territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni.

Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresì, in qualunque momento, su iniziativa della U.S.L. territorialmente competente.

È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 chiunque apre o mantiene in esercizio presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati, stabilimenti termali, case di cura private e centri di riabilitazione senza l'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione modifichi la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica della istituzione sanitaria, oppure ne sospenda l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi.

Fermo restando le sanzioni amministrative di cui ai due commi che precedono, da irrogarsi in conformità dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di particolare gravità il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, può inoltre revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1994 e dell'art. 43 della legge n. 833/1978.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 20 febbraio 1995

BOCCIA

95R0429

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 1.

Nuove norme in materia di controllo e amministrazione attiva nei confronti degli enti locali.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 9 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
12 SETTEMBRE 1991, N. 49

Art. 1.

*Modificazione dell'articolo 4
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esercizio dei controlli e delle funzioni stabiliti dalla presente legge, provvedono, secondo le rispettive competenze:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) l'Assessore regionale per le autonomie locali;
- c) il Comitato regionale di controllo;
- d) il Presidente del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato regionale di controllo esercita la propria funzione in modo autonomo.»

3. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i Comitati regionali di controllo, secondo le rispettive competenze, esprimono» sono sostituite dalle parole «il Comitato regionale di controllo esprime».

Art. 2.

*Modificazione dell'articolo 6
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Competenze dell'Assessore regionale per le autonomie locali

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali esercita le attribuzioni già di competenza degli organi centrali dello Stato, in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge assegnate ad altri organi.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. L'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Competenze del Comitato regionale di controllo

1. Il Comitato regionale di controllo è competente all'esame degli atti delle Province, dei Comuni, delle comunità montane, dei consorzi, delle unioni di Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Il Comitato, altresì, è competente all'esame degli atti di altri Enti indicati esplicitamente dalle leggi della Regione.

3. Il Comitato regionale di controllo ha sede nel comune di Udine.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. L'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Articolazione del Comitato regionale di controllo

1. Il Comitato regionale di controllo, organo unico, si articola in due Sezioni.

2. La determinazione delle competenze su base tematica, salvo quanto previsto dal comma 5, della composizione delle Sezioni e della procedura per l'assegnazione degli atti da esaminare è operata con atto di organizzazione interna.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, ed è comunicato agli enti controllati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il controllo può essere esercitato direttamente dalle singole sezioni o dal Comitato in seduta plenaria.

5. Il Comitato in seduta plenaria è competente all'esame degli statuti degli enti locali e si riunisce; altresì, per esaminare argomenti di particolare rilevanza riguardanti l'attività di controllo, nonché almeno ogni sei mesi per una valutazione globale dell'attività del Comitato regionale di controllo.

6. Sino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 3, il controllo è esercitato esclusivamente dal Comitato in seduta plenaria.»

Art. 6.

*Modificazione dell'articolo 9
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 9, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Competenze proprie del Presidente del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 9, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le lettere a) e b) sono sostituite dalle parole «dal Presidente del Comitato regionale di controllo».

3. All'articolo 9, comma 2 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sostituisce il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi del comma 1, il Presidente del Comitato regionale di controllo, in particolare:

a) adotta i provvedimenti connessi all'esercizio dei controlli sostitutivi;

b) fornisce gli elementi e i documenti, ai sensi dell'articolo 4, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960;

c) esprime agli organi statali il parere di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960»;

d) trasmette alle Prefetture le copie dei provvedimenti di annullamento delle deliberazioni soggette al controllo, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960».

Art. 7.

*Modificazione dell'articolo 10
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 10, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Composizione del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i Comitati regionali di controllo sono costituiti» sono sostituite dalle parole «Il Comitato regionale di controllo è costituito».

3. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «Essi sono composti da sette componenti» sono sostituite dalle parole «Il Comitato è composto da dieci componenti».

4. All'articolo 10, comma 3 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati» sono sostituite dalle parole «del Comitato», e le parole «assistono i direttori degli Uffici addetti al controllo» sono sostituite dalle parole «assistente il direttore del Servizio per il Comitato regionale di controllo».

Art. 8.

*Modificazione dell'articolo 11
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 11, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È necessario, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto complessivamente per almeno quattro anni la carica di Sindaco, o di presidente della provincia, oppure complessivamente per almeno cinque anni la carica di consigliere regionale o parlamentare nazionale;

b) essere funzionario statale, regionale o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

c) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero professore di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero segretario comunale o provinciale in quiescenza;

d) essere iscritto da almeno dieci anni all'albo degli avvocati;

e) essere iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri».

3. All'articolo 11, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni categoria di cui al comma 2, nel Comitato regionale di controllo devono essere presenti due componenti. I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono scelti sulla base di rispettive rose di dieci nominativi, proposte dai competenti ordini professionali della Regione.»

4. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono aggiunte le parole «indipendentemente dalla durata del mandato esplicitato».

Art. 9.

*Modificazione dell'articolo 12
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo», e le parole «dei Comitati» con le parole «del Comitato».

2. All'articolo 12, comma 1, lettera *f*), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono sopprresse le parole «relativamente ai soli Comitati di riferimento».

3. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la lettera *i*).

4. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 49/1991, dopo la lettera *h*), sono aggiunte le seguenti lettere:

a) i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti locali soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo;

l) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei sei mesi precedenti alla costituzione del Comitato».

Art. 10.

Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 13, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elezione dei componenti del Comitato regionale di controllo avviene entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale».

2. All'articolo 13, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'elezione dei componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere *d*) ed *e*), il Presidente del Consiglio regionale provvede entro novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 1, alla formale richiesta agli ordini professionali delle rose dei candidati. Dopo trenta giorni dalla data di invio della richiesta, senza alcuna indicazione da parte degli ordini professionali, il Consiglio regionale provvede autonomamente.»

3. All'articolo 13, comma 6, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i decreti di costituzione dei Comitati regionali di controllo, che sono pubblicati» sono sostituite dalle parole «il decreto di costituzione del Comitato regionale di controllo, che va pubblicato».

4. All'articolo 13, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il decreto di cui al comma 6, che contiene anche la nomina del Presidente del Comitato regionale di controllo, è trasmesso al Presidente medesimo affinché fissi, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la data di insediamento, convocando i componenti.»

Art. 11.

Modificazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Presidente e Vicepresidente del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

3. All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente assegna gli atti da esaminare alle due sezioni, regola l'attività del Comitato curando l'esecuzione e la trasmissione delle decisioni adottate, e predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 24.»

4. All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il Presidente, altresì, formula l'ordine del giorno e designa i relatori, convoca e presiede le sedute della prima Sezione e del Comitato in seduta pluviale, sottoscrive ai pari del relatore e del Segretario le relative decisioni, nonché i verbali delle sedute.»

5. All'articolo 14, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Il Vicepresidente, altresì, svolge direttamente le funzioni indicate al comma 2-bis per la seconda sezione del Comitato.

5-ter. In caso di assenza del Presidente o del Vicepresidente, le funzioni di cui ai commi 2-bis e 5-bis sono svolte dal componente della rispettiva Sezione più anziano in ragione dell'età.»

Art. 12.

Modificazione degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 15, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 16, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

3. All'articolo 16, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Al Vicepresidente compete l'indennità mensile di carica, nella misura lorda, corrispondente all'ottantacinque per cento dell'indennità attribuita dal comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo.»

Art. 13.

Modificazione degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 17, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Decadenza del Presidente e dei componenti».

2. All'articolo 17, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

3. All'articolo 18, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo», e le parole «ai Presidenti» con le parole «al Presidente».

4. All'articolo 19, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Scioglimento del Comitato regionale di controllo».

5. All'articolo 19, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «un Comitato» sono sostituite dalle parole «il Comitato», e le parole «dei Comitati regionali di controllo» con le parole «del Comitato regionale di controllo».

Art. 14.

Modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. L'articolo 20, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Segreteria del Comitato regionale di controllo

1. Lo svolgimento delle attività di segreteria del Comitato regionale di controllo è assicurato da un segretario e da due vicesegretari del Comitato scelti tra i dipendenti regionali appartenenti al servizio per il Comitato regionale di controllo, nominati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, su proposta del Direttore del Servizio.

2. Il segretario del Comitato cura la conservazione del registro delle deliberazioni, predisporre gli elementi utili per la relazione annuale, cura la raccolta dei dati statistici del Comitato, e collabora alla raccolta e pubblicazione delle principali decisioni dell'organo di controllo.

3. Il segretario, altresì, partecipa alle sedute della prima Sezione e a quelle plenarie, curando la verbalizzazione.

4. Il primo vicesegretario svolge direttamente le funzioni di cui al comma 3 per la seconda Sezione, nonché le altre funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il secondo vicesegretario sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il segretario o il vice primo segretario.

Art. 15.

Modificazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 21, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Convocazione del Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i Comitati regionali di controllo sono convocati dai rispettivi Presidenti» sono sostituite dalle parole «il Comitato regionale di controllo e le Sezioni sono convocati dal Presidente o dal Vicepresidente».

3. All'articolo 21, comma 4, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppressi le parole «degli Uffici locali», e le parole «dei Comitati regionali di controllo e «nelle sedi assegnate» sono sostituite rispettivamente dalle parole «del Comitato regionale di controllo» e «nella sede assegnata».

Art. 16.

Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 22, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la validità delle adunanze del Comitato regionale di controllo in seduta plenaria è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle adunanze del Comitato regionale di controllo in sede di Sezione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti».

Art. 17.

Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. L'articolo 24, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

Relazione annuale sull'attività delle autonomie locali

1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, provvede a redigere entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente.

2. L'Assessore regionale per le autonomie locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale la relazione generale sullo stato delle autonomie locali e sull'attività della Direzione regionale. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno.»

Art. 18.

Soppressione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. Gli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 sono soppressi.

Art. 19.

Modificazione degli articoli 29, 31 e 32 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «al Comitato regionale di controllo» è soppressa la parola «competente».

2. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «tre giorni dall'invio al» è soppressa la parola «competente».

3. All'articolo 32, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «del Comitato regionale» è soppressa la parola «centrale».

4. All'articolo 32, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppresso il comma 3.

Art. 20.

Modificazioni degli articoli 34, 36 e 38 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 34 comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «del Comitato regionale di controllo» è soppressa la parola «competente».

2. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «in servizio presso il rispettivo ufficio» sono sostituite dalle parole «in servizio presso l'ufficio».

3. All'articolo 38, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «Comitato regionale di controllo» sono soppressi le parole «sentito lo stesso».

Art. 21.

Modificazioni degli articoli 40 e 42 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i Comitati regionali di controllo adottano» sono sostituite dalle parole «il Comitato regionale di controllo adotta».

2. All'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola «rispettivo».

3. All'articolo 42, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppresso il comma 4.

4. All'articolo 42, comma 5, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppressi le parole «altresì» e «rispettivo».

Art. 22.

Modificazioni dell'articolo 43 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 43, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «Comitato regionale di controllo» sono soppressi le parole «sentito lo stesso».

2. All'articolo 43, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppresso il comma 2.

Art. 23.

Modificazioni degli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. All'articolo 44, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i Comitati regionali di controllo possono» sono sostituite dalle parole «il Presidente del Comitato regionale di controllo può».

2. All'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «del Comitato regionale di controllo».

3. All'articolo 46, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola «interessato».

4. All'articolo 47, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «i Presidenti e i componenti dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «il Presidente e i componenti del Comitato regionale di controllo».

Art. 24.

*Modificazioni degli articoli 48 e 49
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 48, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «inoltre al» è soppressa la parola «competenze».

2. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresses le parole «o presso gli uffici preposti ai Comitati regionali di controllo».

3. All'articolo 49, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dei uffici preposti ai rispettivi Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «dalla Direzione regionale».

4. All'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresses le parole «degli Uffici».

Art. 25.

*Modificazioni dell'articolo 50
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «il competente Comitato regionale di controllo, in base alla ripartizione fissata dagli articoli 7 e 8,» sono sostituite dalle parole «il Comitato regionale di controllo».

2. All'articolo 50, comma 4, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola «competente».

3. All'articolo 50, comma 7, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «dai Presidenti dei Comitati regionali di controllo» sono sostituite dalle parole «dal Presidente del Comitato regionale di controllo».

Art. 26.

*Modificazioni degli articoli 51 e 52
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 51, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la parola «rispettivo».

2. L'articolo 52 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 52.

*Rapporti tra il Comitato regionale di controllo
e la Direzione regionale per le autonomie locali*

1. In considerazione dei compiti istituzionali del Comitato regionale di controllo, periodicamente, l'Assessore regionale per le autonomie locali, d'intesa con il Presidente del Comitato medesimo, predisponde programmi di analisi e verifica con le eventuali necessità, in ordine alla copertura del contingente del personale assegnato al servizio preposto all'organo di controllo.

2. Il Servizio preposto al Comitato regionale di controllo, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi con l'esercizio dei controlli, è alle dipendenze funzionali del Presidente del Comitato stesso».

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 1988, N. 7

Art. 27.

*Modificazione dell'articolo 91
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. All'articolo 91 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

- a) Ufficio per le autonomie locali di Gorizia;

- b) Ufficio per le autonomie locali di Pordenone;
c) Ufficio per le autonomie locali di Tolmezzo;
d) Ufficio per le autonomie locali di Trieste;
e) Ufficio per le autonomie locali di Udine.»

2. All'articolo 91 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Uffici periferici assicurano il supporto e l'assistenza a favore degli Enti locali. La Direzione regionale si avvale degli Uffici periferici per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Gli Uffici periferici collaborano, altresì, quando ne è fatta richiesta, all'attività del Servizio per il Comitato regionale di controllo, nonché degli altri servizi della Direzione».

3. All'articolo 91, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «La Direzione regionale per le autonomie locali» sono inserite le parole «cura e coordina l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, cura i rapporti con le associazioni di categoria degli Enti locali».

Art. 28.

*Sostituzione dell'articolo 92
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. L'articolo 92 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 71 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 92.

1. La Direzione regionale per le autonomie locali si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio elettorale;
b) Servizio degli affari giuridici e della consulenza;
c) Servizio per il Comitato regionale di controllo;
d) Servizio finanziario e contabile;
e) Servizio ispettivo e della polizia locale;
f) Servizio informazioni, documentazioni e studi;
g) Servizio degli usi civici.»

Art. 29.

*Sostituzione dell'articolo 93
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. L'articolo 93 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 72 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 93.

1. Il Servizio elettorale:
- a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali;
b) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni comunali e provinciali;

e) svolge attività di supporto e collaborazione con i Comuni e le Province per lo svolgimento di referendum consultivi locali;

d) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni e denominazioni locali ed alla toponomastica..

Art. 30.

*Modificazione dell'articolo 94
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. All'articolo 94, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 73 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le parole «del coordinamento dell'attività di controllo».

2. All'articolo 94, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 73 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le lettere c), e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

«c) cura l'elaborazione di atti non legislativi a rilevanza generale nelle materie di competenza della Direzione regionale;

e) svolge attività di supporto per gli adempimenti concernenti i Comitati dipartimentali;

f) assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente Regione - Enti locali di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e di ogni altro organismo similare istituito;

g) cura l'attività per il coordinamento, l'assistenza e il raccordo delle funzioni devolute agli Enti locali dalle leggi regionali o da altre disposizioni normative..»

3. All'articolo 94, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 73 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono soppresse le lettere h), i).

Art. 31.

*Sostituzione dell'articolo 95
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. L'articolo 95 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 74 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 95.

1. Il Servizio per il Comitato regionale di controllo:

a) cura la trattazione degli affari, compresi quelli di bilancio e contabilità, connessi con l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali;

b) cura la raccolta dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti del Comitato regionale di controllo;

c) redige il rapporto annuale sull'attività del Comitato regionale di controllo;

d) svolge gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti del Comitato regionale di controllo, soggetti a pubblicazione;

e) provvede trimestralmente alla redazione e pubblicazione in apposito bollettino della Direzione regionale per le autonomie locali delle principali decisioni del Comitato regionale di controllo, con le relative motivazioni di riferimento..»

Art. 32.

*Modificazione dell'articolo 96
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. All'articolo 96, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 75 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è soppressa la lettera c).

Art. 33.

*Modificazione dell'articolo 97
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. All'articolo 97, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, la parola «periodicamente» è sostituita dalla parola «trimestralmente».

2. All'articolo 97, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, alla fine sono aggiunte le parole «con esclusione di quelli assegnati al Servizio per il Comitato regionale di controllo».

Art. 34.

*Modificazione dell'articolo 98
della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7*

1. All'articolo 98, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 77 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è aggiunta la seguente lettera:

«a) cura e coordina l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, aggiornamento o di specializzazione nei confronti del personale degli Enti locali».

Art. 35.

*Modificazione dell'articolo 80
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*

1. All'articolo 80, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «Comitato regionale» è soppressa la parola «centrale».

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Norma transitoria in ordine all'esercizio dei controlli

1. Il Comitato regionale centrale di controllo e i Comitati regionali territoriali di controllo sono soppressi.

2. Il Comitato regionale centrale di controllo e i Comitati regionali territoriali di controllo esercitano il controllo sugli atti pervenuti sino alla data dell'insediamento del Comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 7, secondo la ripartizione stabilita dalla precedente normativa regionale, con esaurimento dei relativi procedimenti.

3. Gli atti pervenuti agli Uffici per le autonomie locali, successivamente alla data di cui al comma 2, sono trasmessi entro dieci giorni e d'ufficio al Comitato regionale di controllo, dandone contestualmente comunicazione all'ente. In tal caso i termini decorrono dalla data di ricevimento della deliberazione da parte del Comitato regionale di controllo.

4. Alla costituzione del nuovo Comitato regionale di controllo si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, sono fissati, per la prima ricostituzione del Comitato di controllo, rispettivamente in «sessanta giorni» e in «trenta giorni».

5. Dell'insediamento è data notizia agli enti interessati mediante avviso dell'Assessore regionale per le autonomie locali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 37.

Decorrenza della nuova disciplina

1. Le disposizioni relative alla modificazione delle strutture della Direzione regionale per le autonomie locali si applicano a decorrere dal primo giorno successivo ai trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale per le autonomie locali, d'intesa con la Segreteria generale del Consiglio regionale, redige un testo delle disposizioni della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, coordinato con le norme della presente legge, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tricste, 4 gennaio 1995

GUERRA

95R0262

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 9 5 *

L. 2.600